

## Newsletter 4/2024

### Legge di Bilancio 2024

---

Con il presente documento si intende fornire una prima informativa sulle principali misure fiscali, contenute nella L. 213 del 20.12.2023, cd. “Legge di Bilancio 2024” (di seguito anche “Legge di Bilancio” o “Legge”), anche a valle degli eventuali chiarimenti forniti durante l’evento “Telefisco 2024”.

Si precisa che la concreta applicabilità di talune disposizioni resta sempre soggetta alla emanazione degli eventuali decreti attuativi degli enti interessati.

### Indice

---

1. Proroga accesso al fondo di garanzia per la prima casa
2. Esonero quota IVS a carico del lavoratore
3. Aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit
4. Riduzione dell’imposta sostitutiva sui premi di risultato 2024
5. Rivalutazione di partecipazioni e terreni
6. Novità in materia di locazioni brevi e turistiche
7. Novità in materia di plusvalenze immobiliari
8. Regolarizzazione del magazzino
9. Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi di superbonus
10. Aumento ritenuta sui bonifici per gli interventi edilizi
11. Aumento aliquote per IVIE e IVAFE
12. Determinazione delle plusvalenze su metalli preziosi
13. Divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo
14. Effetti preclusivi in caso di chiusura coattiva della partita iva
15. Potenziamento del pignoramento presso terzi
16. Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori “impatriati”
17. Pex per società non residenti

## 1. Proroga accesso al fondo di garanzia per la prima casa

---

La garanzia all'80% del Fondo prima casa per i giovani under 36 e giovani coppie con ISEE non superiore a 40.000 euro è stata prorogata per l'intero anno 2024.

I soggetti ammessi alla garanzia dell'80% sono i seguenti:

- a) Coppia coniugata o convivente *more uxorio* da almeno 2 anni, in cui almeno uno dei richiedenti non abbia raggiunto i 36 anni;
- b) Famiglia monogenitoriale con figli minori, in cui il mutuo è richiesto da persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con cui convive o persona separata/divorziata o vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
- c) Giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni;
- d) Conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari.

Sono considerati ammissibili alla garanzia del fondo esclusivamente i mutui ipotecari di importo non superiore a 250.000 euro se destinati all'acquisto o all'acquisto e all'esecuzione di interventi di ristrutturazione e miglioramento dell'efficienza energetica, di unità immobiliari situate sul territorio nazionale, destinate ad essere adibite ad abitazione principale.

La garanzia si applica anche nel caso di accollo derivante da frazionamento e non si estende ad immobili classificati nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (ville) e A9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici). Inoltre, gli immobili devono essere privi delle caratteristiche di lusso specificate nel decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n. 1072/1969.

Resta fermo il vincolo previsto anche per l'anno precedente della destinazione dell'immobile ad abitazione principale del mutuatario.

Inoltre, alla data di presentazione della domanda di mutuo, il mutuatario non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, a meno che non siano stati acquistati per successione, anche in comunione con altri successori, o siano in uso gratuito a genitori o fratelli.

2

## 2. Esonero quota IVS a carico del lavoratore

---

L'art. 1 co. 15 della Legge di Bilancio 2024, prevede in via eccezionale, per l'anno 2024, l'esonero della quota di IVS a carico del lavoratore, pari al 6% in caso di retribuzioni mensili non eccedenti ad euro 2.692, e del 7% in caso di retribuzioni non eccedenti ad euro 1.923.

L'esonero non spetta per retribuzioni lorde superiori ad euro 2.692.

La norma prevede che l'accesso è consentito a tutti i lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, sia instaurati che da instaurare, sia full time che part time o in apprendistato. Restano esclusi i rapporti di lavoro domestico.

L'agevolazione risulta cumulabile con gli esoneri contributivi previsti, nei limiti della contribuzione dovuta.

### 3. Aumento della soglia di non imponibilità dei fringe benefit

---

L'art.1 comma 16-17 della Legge di Bilancio 2024 ha previsto l'aumento della soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit dagli attuali 258,23 euro a rispettivamente:

- 1.000 euro per tutti i dipendenti;
- 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.

I destinatari di tale esenzione sono i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Inoltre, il datore di lavoro può assegnare i fringe benefit, esenti entro il limite di 1.000 o di 2.000 euro, anche al singolo dipendente, e non necessariamente alla generalità o a categorie di essi.

Inoltre, non concorrono a formare la base imponibile – entro i limiti sopra indicati, quei beni ceduti e servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro agli stessi lavoratori, per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas, per le spese per l'affitto della prima casa o per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Qualora il valore dei beni o servizi e somme erogate sia superiore al limite, sarà soggetto a imposizione fiscale l'intero valore e non solo l'eccedenza.

Ai fini della norma i figli sono considerati fiscalmente a carico se:

- di età non superiore 24 anni e se percettori di un reddito annuo pari o inferiore a 4000 euro al lordo degli oneri deducibili;
- di età superiore a 24 anni con un reddito annuo non superiore a 2.840,51 euro al lordo degli oneri deducibili

L'esenzione pari a 2.000 euro annui potrà essere riconosciuta, inoltre, in misura intera a ogni genitore, titolare di reddito di lavoro dipendente, anche in presenza di un unico figlio, purché

fiscalmente a carico di entrambi (il nucleo familiare potrà, quindi, godere complessivamente di fringe benefit esenti fino a 4.000 euro annui).

È opportuno specificare che il limite di 2.000 euro si applica, se il lavoratore dipendente dichiarerà al datore di lavoro di avervi diritto indicando il codice fiscale dei figli.

La nuova soglia di esenzione per i fringe benefit si applica limitatamente al periodo d'imposta 2024.

## 4. Riduzione dell'imposta sostitutiva sui premi di risultato 2024

---

Tra le disposizioni incluse nella di legge di Bilancio, è prevista la conferma della riduzione, anche per il 2024, dell'aliquota dell'imposta sostitutiva IRPEF e delle addizionali comunali e regionali sulle somme erogate a titolo di premi di risultato, portandola al 5% anziché al consueto 10%.

L'agevolazione si applica sui premi di risultato, cioè su somme di ammontare variabile la cui erogazione è correlata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza, innovazione e anche sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.

L'importo massimo delle somme soggette a tassazione agevolata è fissato a 3.000 euro lordi annui.

Il riferimento alle somme erogate per premi di risultato e partecipazione agli utili implica l'esclusione dalla definizione e, di conseguenza, dall'agevolazione fiscale, di tutti gli emolumenti che non possono essere qualificati come premi di risultato.

In precedenza, alla legge n. 208/2015, beneficiavano della "detassazione" emolumenti come la retribuzione per lavoro straordinario, maggiorazioni ed indennità varie, i quali ora rimangono al di fuori del contesto dell'agevolazione fiscale.

Non ci sono variazioni per quanto riguarda i beneficiari dell'agevolazione fiscale. Saranno i soli lavoratori dipendenti del settore privato, a condizione che non abbiano rinunciato per iscritto all'applicazione dell'agevolazione e che abbiano un reddito da lavoro dipendente percepito nel precedente periodo d'imposta non superiore a 80.000 euro.

## 5. Rivalutazione di partecipazioni e terreni

---

La legge di bilancio 2024 all'art.1 commi 52 e 53 proroga la rideterminazione dei valori di acquisto delle partecipazioni negoziate e non negoziate in mercati regolamentati o in sistemi

multilaterali di negoziazione e dei terreni edificabili e con destinazione agricola anche per quelli posseduti alla data del 1° gennaio 2024.

Per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni quotate e non quotate e dei terreni, è prevista, per l'anno 2024, l'applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota unica del 16%.

Questo significa che anche per l'anno 2024, le persone fisiche, le società semplici, gli enti non commerciali e gli enti non residenti hanno la possibilità di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni non quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2024, al di fuori del regime di impresa, affrancando in tutto o in parte le plusvalenze che potranno conseguire, qualora i terreni o le partecipazioni venissero cedute a titolo oneroso.

Tale imposta deve essere versata:

- in caso di opzione per il versamento rateale, in tre rate annuali di pari importo che scadono, rispettivamente, il 30.6.2024, il 30.6.2025 e il 30.6.2026;
- per l'intero ammontare, entro il 30.6.2024
- le rate successive alla prima dovranno essere maggiorate degli interessi del 3% annuo, a decorrere dal 30.6.2024.

La rideterminazione si perfeziona con il versamento, entro il 30.6.2024, del totale dell'imposta sostitutiva dovuta o della prima rata.

In caso si tratti di partecipazioni non quotate, per la rideterminazione del loro valore è necessario che entro il 30.06.2024:

- un professionista abilitato rediga e asseveri la perizia di stima della partecipazione alla data di riferimento;
- ed allo stesso tempo che il contribuente interessato versi l'imposta sostitutiva del 16% per l'intero suo ammontare, oppure (in caso di rateizzazione) limitatamente alla prima delle tre rate annuali di pari importo.

L'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia delle partecipazioni non quotate e non quindi solo sull'incremento di valore attribuito. Il codice tributo da usare in F24 è "8055".

Nel caso invece si tratti di partecipazioni quotate, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva del 16%, deve essere assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore normale determinato ai sensi dell'art.9 comma 4 lett. a) del TUIR con riferimento al mese di dicembre 2023. Tale valore deve essere assoggettato all'imposta sostitutiva del 16%. Per tale versamento con F24 si utilizza il codice tributo "8057".

Per quanto riguarda i terreni agricoli o edificabili l'imposta sostitutiva si applica sull'intero valore risultante dalla perizia dei terreni con l'aliquota del 16%.

Per il versamento dell'imposta sostitutiva si deve utilizzare il codice tributo "8056".

## 6. Novità in materia di locazioni brevi e turistiche

---

L'art. 1 co. 63 della Legge di Bilancio dispone a partire dal 1.01.2024 l'aumento dell'aliquota relativa alla cedolare secca sulle locazioni brevi dal 21% al 26% per chi detiene almeno due unità immobili destinate alla locazione breve.

L'aliquota resta invariata al 21% per il locatore di un'unica unità immobiliare.

L'applicazione della cedolare per le locazioni brevi è valevole nel caso in cui il numero degli immobili locati dal contribuente non sia superiore alle 4 unità, in quanto oltre predetta soglia, l'attività ricade nell'attività di impresa, quindi incompatibile con il regime della cedolare.

Il co. 63 5-bis disciplina gli obblighi concernenti le locazioni brevi per gli intermediari non residenti, definendo a seconda del soggetto, le corrette modalità con cui essi devono assolvere agli obblighi di comunicazione, ritenuta e certificazione.

Gli intermediari non residenti in Italia (UE ed EXTRA UE) con stabile organizzazione in Italia, dovranno adempiere agli obblighi tramite la stabile organizzazione;

I residenti in UE o fuori UE senza una stabile organizzazione in Italia dovranno adempiere agli obblighi direttamente o nominando un rappresentante fiscale in Italia.

## 7. Novità in materia di plusvalenze immobiliari

---

La Legge di Bilancio 2024 introduce una nuova categoria di plusvalenza imponibile derivante dalla vendita a titolo oneroso di immobili da parte di persone fisiche ed equiparate, effettuata dal 1° gennaio 2024.

La lettera b-bis) aggiunta al comma 1 dell'articolo 67 del T.U.I.R. disciplina le plusvalenze realizzate attraverso la cessione a titolo oneroso di immobili in cui il cedente o altri aventi diritto, diversi dal proprietario, abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'articolo 119 del Decreto-legge n. 34 del 2020, noto come "Superbonus" conclusi da non più di dieci anni prima della data della cessione.

Quindi nella cessione di fabbricati per i quali si sia beneficiato del cosiddetto "Superbonus" (a prescindere dalla sua misura 110%, 90%, 70% o 65%), la plusvalenza è rilevante ai fini fiscali anche se la vendita avviene oltre i cinque anni dall'acquisto o dalla costruzione del bene.

La Legge di Bilancio 2024 esclude dalla nuova disposizione gli immobili acquisiti per via di successione e quelli destinati ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione.

In aggiunta, nel caso in cui il periodo trascorso tra l'acquisto (o la costruzione) e la cessione sia inferiore a dieci anni, e si conferma l'impiego come abitazione principale per la maggior parte di questo periodo, si garantisce l'esenzione fiscale della plusvalenza.

Il nuovo articolo 68 del T.U.I.R. stabilisce che la plusvalenza è determinata dalla differenza tra il corrispettivo ricevuto e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione, aumentato dei costi inerenti al bene.

Tuttavia, vengono esclusi o limitati dai costi inerenti, quelli relativi agli interventi che danno diritto al Superbonus al 110%, nel caso in cui il beneficiario abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito di cui all'articolo 121 del Decreto-legge n. 34 del 2020.

Non si considerano le spese relative agli interventi agevolati se essi sono stati completati entro cinque anni dalla cessione, mentre si tiene conto del 50% di tali spese se gli interventi agevolati sono stati conclusi più di cinque anni ma entro i dieci prima della cessione.

La normativa, come sottolineato anche nei primi commenti apparsi sulla stampa specializzata, presenta diverse sfide interpretative, soprattutto considerando la complessità della casistica.

Si pensi ai casi di interventi sulle parti comuni condominiali, che sembrerebbero inclusi secondo quanto indicato nella relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio.

Allo stesso modo, si potrebbero considerare le situazioni in cui gli interventi danno diritto al Superbonus nella misura ridotta, inferiore al 110%, nel caso in cui non siano state esercitate le opzioni, beneficiando direttamente della detrazione Irpef, oppure nei casi in cui il beneficiario sia un soggetto diverso dal cedente.

## 8. Regolarizzazione del magazzino

---

L'art. 1 co. 78-85 prevede la possibilità di regolarizzare le rimanenze di magazzino adeguandole alla situazione effettiva.

Gli esercenti attività d'impresa possono procedere all'adeguamento delle esistenze iniziali dei beni, come definito dall'articolo 92 del TUIR, relativamente al periodo d'imposta 2023.

È possibile aderire alla regolarizzazione per quanto riguarda le rimanenze composte da beni merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati o altri beni mobili acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione, mentre sono escluse le commesse infrannuali e pluriennali.

L'adeguamento può avvenire mediante l'eliminazione delle esistenze iniziali di quantità o valori superiori a quelli effettivi, o mediante l'iscrizione delle esistenze iniziali precedentemente omesse.

Le imposte dovute per poter usufruire dell'adeguamento variano a seconda dell'eliminazione o dell'iscrizione di esistenze iniziali:

- In caso di eliminazione di valori, l'adeguamento comporta il pagamento dell'IVA e di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP pari al 18%. È previsto che l'IVA sia determinata applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'ammontare che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione specifico per ogni attività, che sarà determinato da un successivo decreto.
- Nel caso di iscrizione di nuovi valori, l'adeguamento comporta il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 18% da calcolare sul nuovo valore iscritto del bene in magazzino (l'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP).

L'adeguamento deve essere richiesto nella dichiarazione dei redditi anno 2023, ossia REDDITI 2024 e IRAP 2024 e il versamento delle imposte è definito in due rati di pari importo da corrispondere la prima entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi anno 2023 e la seconda entro il termine della seconda o unica rata dell'acconto anno 2024.

Il mancato versamento delle imposte dovute non comporta il decadimento dell'adeguamento, ma si procederà con l'iscrizione a ruolo delle somme non versate.

Il minor o maggior valore indicato per le esistenze iniziali non rileva a fini sanzionatori, e i valori risultanti sono riconosciuti civilisticamente e fiscalmente dal periodo d'imposta anno 2023 e non possono essere utilizzati ai fini di un eventuale accertamento nei periodi di imposta precedenti.

## 9. Variazione catastale degli immobili oggetto di interventi di superbonus

La Legge di Bilancio 2024 prevede che l'Agenzia delle Entrate conduca controlli mirati per verificare la variazione della rendita catastale di quegli immobili che, a seguito di interventi effettuati con il cosiddetto "Superbonus 110%", hanno registrato un aumento del valore.

Questo valore costituisce il parametro su cui viene calcolata anche l'imposta IMU.

Le opere che determinano l'incremento della classe energetica attraverso il miglioramento delle caratteristiche termiche dell'edificio e quelle di consolidamento sismico richiedono la presentazione della dichiarazione di variazione entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori che incrementano il valore dell'immobile.



Non è prevista una sanzione immediata per chi non rispetterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione.

La Manovra 2024 stabilisce che, nei casi in cui la dichiarazione non risulti presentata durante i controlli, l'Agenzia delle Entrate potrà inviare al contribuente una specifica comunicazione con l'invito a regolarizzare la situazione in modo volontario.

## 10. Aumento della ritenuta sui bonifici per gli interventi edilizi

---

La nuova disposizione porta dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari ai bonifici disposti dai contribuenti per usufruire di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione.

Di conseguenza sui bonifici che saranno disposti dai contribuenti per le spese per lavori edilizi agevolabili, le banche e le Poste Italiane opereranno, all'atto dell'accredito dei pagamenti, la ritenuta dell'11%. Tuttavia, tale aumento della ritenuta si applicherà dal 1° marzo 2024.

Per i bonifici effettuati entro il 29 febbraio 2024 si continuerà ad applicare la vecchia misura dell'8%.

## 11. Aumento delle aliquote per IVIE e IVAFE

---

L'art.1 co.91 della Legge di Bilancio 2024, ha previsto l'incremento delle aliquote delle imposte patrimoniali sugli investimenti esteri.

Nello specifico, l'aliquota ordinaria dell'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) passa dallo 0.76% al 1.06%, mentre l'IVAFA (imposta sul valore delle attività finanziarie estere) raddoppia dal 2 al 4 per mille annuo, ma limitatamente ai prodotti finanziari posseduti in Stati a regime fiscale privilegiato (black list).

Sono obbligate a versare l'IVIE, le persone fisiche residenti in Italia che posseggono immobili all'estero, quali:

- Il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, compresi quelli strumentali per natura o per destinazione destinati ad attività di impresa o lavoro autonomo;
- Il titolare del diritto reale di usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi (non il titolare di nuda proprietà);
- Il locatario per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria.

L'IVAFE, grava su prodotti finanziari, conti correnti e libretti di risparmio detenuti all'estero.

Per "prodotti finanziari", si fa riferimento agli strumenti finanziari (insieme dei valori mobiliari, gli strumenti del mercato monetario, le quote di OICR, ecc.) ed ogni altro investimento di natura finanziaria. L'incremento non riguarderà il possesso o la detenzione di cripto-attività, in quanto la norma fa riferimento ai soli "prodotti finanziari".

## 12. Determinazione delle plusvalenze sui metalli preziosi

---

L'art.1 comma 92 in materia di metalli preziosi elimina la possibilità di tassare in via forfettaria il 25% del corrispettivo di vendita, prevedendo che quest'ultimo in mancanza di documentazione di acquisto, sarà tassato integralmente.

A partire dal 2024, quindi, se il contribuente non sarà in grado fornire un'adeguata documentazione relativa al costo di acquisto, l'ammontare imponibile sarà pari al corrispettivo di vendita.

La norma interessa esclusivamente i metalli preziosi "non lavorati" e non anche i metalli preziosi "lavorati".

## 13. Divieto di compensazione in presenza di carichi di ruolo

---

L'art.1 co.94 della Legge, apporta modifiche all'articolo 37, co.49 DL 223/2006, vietando la compensazione in presenza di carichi di ruolo o accertamenti esecutivi scaduti, riguardanti imposte erariali, di importo complessivo superiore a 100mila euro.

Tale compensazione non è ammessa nemmeno per eventuali somme a credito in eccedenza. Non vietano la compensazione, i debiti fiscali non ancora iscritti a ruolo, come comunicazioni bonarie oppure avvisi di liquidazione, gli avvisi di recupero dei crediti di imposta o gli accertamenti non esecutivi.

L'eventuale accoglimento della dilazione delle somme iscritte a ruolo, anche se seguito dal pagamento della prima rata, non esclude l'operatività del divieto di compensazione se la dilazione è superiore a 100mila euro.

Solo il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo e accessori che riduca il debito complessivo sotto la soglia di 100mila euro, fa venir meno il "blocco" delle compensazioni.

Tale divieto, non sostituisce l'art.31, co.1 del DL 78/210, che tratta di un altrettanto divieto di compensazione in presenza di ruoli scaduti di ammontare superiore a 1500euro.

Sono soggetti al divieto di compensazione, le persone fisiche e giuridiche, con riferimento alle compensazioni “orizzontali”, riguardanti crediti e debiti di diversa natura (credito IVA con ritenute IRPEF, ecc.) che avvengono nel modello F24.

Tale divieto non riguarda, invece, le compensazioni “verticali” della stessa imposta (credito IVA con debito IVA, ecc.).

L’ambito applicativo della norma sembra comprendere anche la compensazione di crediti d’imposta agevolativi (ricerca e sviluppo) e quelli derivanti dallo “sconto in fattura” (bonus edilizi) o da cessione di detrazioni edilizie.

## 14. Effetti preclusivi in caso di chiusura coattiva della partita iva

L’art.1 co.99 della Legge di Bilancio, consolida le misure di contrasto alla diffusione di partite IVA false o inattive, ampliando la disciplina relativa ai controlli sulle partite IVA.

Con il comma 99 della Legge, si aggiunge il comma 15bis.3, all’articolo 35 DPR 633/1972, in base al quale si prevede che, nell’ipotesi in cui il contribuente abbia fatto richiesta, nei 12 mesi precedenti, di chiusura della partita IVA, sono previsti gli stessi effetti preclusivi (art.35 co.15 bis.2 DPR 633/1972) spettanti ai soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA.

Ovvero, qualora si sia provveduto a cessare la partita IVA, per la successiva riapertura della stessa, è necessario il rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria di almeno 3 anni di durata, e di importo non inferiore a 50mila euro. Tale onere incombe sul soggetto destinatario del provvedimento di cessazione della partita IVA.

## 15. Potenziamento del pignoramento presso terzi

L’art. 1 co.100 L.213/2023 ha potenziato l’attività dell’Agente della Riscossione introducendo l’art. 75-ter al DPR 602/73.

L’art. 75-bis del DPR 602/73 prevede che l’Agente della riscossione, prima di procedere all’adozione di azioni esecutive e cautelari, possa chiedere ai terzi debitori del soggetto iscritto a ruolo di indicare per iscritto le cose e le somme da loro dovute, assegnando per la risposta un termine non inferiore a 30 giorni dalla richiesta.

In caso di risposta affermativa, i beni o le attività sono destinati all’esecuzione senza che sia necessario l’intervento del giudice dell’esecuzione.

Ai sensi dell’art. 75-ter, l’Agente della Riscossione potrà acquisire informazioni necessarie ad individuare l’esistenza di beni ed attività da sottoporre a esecuzione avvalendosi degli strumenti informatici e telematici, prima di iniziare qualunque azione esecutiva.

I poteri dell'attività di riscossione sono stati ampliati nell'ambito della ricerca dei beni e delle attività da sottoporre ad esecuzione forzata, in quanto l'Ente potrà utilizzare varie banche dati ricorrendo agli "strumenti di cooperazione applicativa degli strumenti informatici per acquisire tutte le informazioni necessarie da chiunque detenute".

Il potere, inoltre, risulta ampliato in quanto la verifica dell'esistenza dei beni da sottoporre ad azione forzata potrà essere fatta "prima di iniziare qualunque azione di recupero coattivo".

La possibilità di anticipare la ricerca di beni consente una maggiore efficienza delle procedure esecutive in quanto, se l'attività di ricerca da esito negativo, è possibile ipotizzare che l'Agente della riscossione decida di rinviare a un momento successivo l'inizio dell'esecuzione forzata, nel rispetto delle attività necessarie a interrompere i termini di prescrizione.

## 16. Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori "impatriati"

---

L'art. 5 della Legge di bilancio 2024 prevede l'abrogazione del precedente regime agevolativo per lavoratori impatriati ed introduce nuove disposizioni che caratterizzano l'agevolazione.

L'agevolazione è concessa ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia in relazione ai rispettivi redditi di lavoro dipendente o autonomo.

Il nuovo regime prevede un abbattimento della base imponibile IRPEF pari al 50% per redditi non superiori ad euro 600.000 su base annua e resta soggetto ai limiti in tema di Aiuti di Stato de minimis, che comporta come effetto che per i soli lavoratori autonomi, il beneficio concesso non possa comunque superare euro 300.000 su base triennale.

L'abbattimento può arrivare al 60% se il contribuente trasferisce la residenza con un figlio minore, o in caso di nascita di un figlio o adozione di un minore durante il periodo di fruizione del beneficio.

Le condizioni per usufruire delle agevolazioni sono le seguenti:

- nei 3 periodi di imposta precedenti, il soggetto sia iscritto all'AIRE, o fiscalmente residente in un altro Stato, ai sensi della convenzione contro le doppie imposizioni;
- il soggetto si impegni a mantenere la residenza fiscale in Italia per almeno 4 periodi di imposta e svolga principalmente la propria attività in Italia;
- il soggetto sia in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione ai sensi DL 108/2012 e DL 206/2007.

Il regime impatriati ammette la possibilità di applicazione anche per i lavoratori dipendenti che si trasferiscono in Italia alle dipendenze di un datore di lavoro appartenente allo stesso gruppo societario, legato dalla società di origine da rapporti di controllo diretti o indiretti.

Tutto ciò a condizione che la permanenza all'estero, prima del rientro in Italia, sia stata di 6 periodi d'imposta se il lavoratore non è stato mai alle dipendenze dell'impresa residente (o del gruppo). Se il dipendente ha lavorato precedentemente con questo soggetto, il periodo di permanenza all'estero deve essere di 7 anni.

Infine, chi ha acquistato un immobile in Italia entro il 31 dicembre 2023 e trasferisce la sua residenza in Italia nell'anno 2024 può beneficiare del regime agevolativo per 8 periodi di imposta.

Rimangono esclusi dall'agevolazione gli impatriati sportivi.

## 17. PEX per società non residenti

L'art. 1 co.59 ha ammesso al regime della participation exemption le plusvalenze realizzate dalle società ed enti non residenti, ove queste siano imponibili anche in Italia oltre che nello Stato di residenza del cedente, in virtù della norma interna e delle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Le plusvalenze realizzate da enti e società non residenti senza stabile organizzazione in Italia concorrono alla formazione del reddito per il 5% del relativo ammontare nei limiti di quanto riportato in seguito.

Non sono ammessi al nuovo regime le partecipate che siano società semplice o società a regime privilegiato. Inoltre, le società cedenti devono essere società o enti commerciali soggetti ad un'imposta sul reddito delle Società nello Stato dell'Unione Europea.

I requisiti da rispettare sono:

### 1. Requisiti soggettivi del cedente

Affinché le plusvalenze accedano all'esenzione, i cedenti devono essere società o enti commerciali senza Stabile Organizzazione italiana, soggetti ad imposta nel proprio stato di residenza, e localizzati in Stati dell'Unione Europea.

### 2. Requisiti oggettivi della partecipata

La tassazione nel limite del 5% compete solo alle partecipazioni qualificate, che non siano società semplici o società a regime privilegiato.

Devono inoltre essere rispettati i requisiti previsti dall'art.87 del TUIR, ossia possesso ininterrotto della partecipazione dal primo giorno del dodicesimo mese precedente, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite alla data più recente, e classificazione della partecipazione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso.

### 3. Modalità applicative della normativa

La determinazione della base imponibile segue per le società non residenti le regole previste dall'art.68 co.6 del TUIR. Il costo della partecipazione è determinato con le regole previste dall'ordinamento nazionale, le quali possono divergere da quelle contemplate dalla legislazione o dalla prassi dello stato cedente.

Rispetto a quanto previsto nel regime tradizionale della participation exemption per le società residenti dove le minusvalenze realizzate sono indeducibili, per le società non residenti le stesse minusvalenze sono deducibili per il 5% del loro ammontare. Ciò in quanto tali fattispecie rientrano nel cc.dd. "redditi diversi" di cui al citato art.68 TUIR.

In conclusione, le plusvalenze che la società non residente realizza, se riferite a partecipazioni "esenti" concorrono alla formazione dell'imponibile per il 5% e sono sommate algebricamente alle minusvalenze che la società ha realizzato anch'esse nel limite del 5%.

\*\*\*\*\*

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed approfondimento.

Napoli, 27 marzo 2024

**Dott.ssa Annabella Arienzo**

[annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it](mailto:annabellaarienzo@fiorentinoassociati.it)

**Dott. Mattia Rodriguez**

[mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it](mailto:mattiarodriguez@fiorentinoassociati.it)

**Dott. Giuseppe Morra**

[giuseppemorra@fiorentinoassociati.it](mailto:giuseppemorra@fiorentinoassociati.it)

**Dott. Fabrizio Fiorentino**

[fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it](mailto:fabriziofiorentino@fiorentinoassociati.it)

**Dott. Antonio Maria Fiorentino**

[antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it](mailto:antoniomariafiorentino@fiorentinoassociati.it)

#### **DISCLAIMER**

**Napoli**  
Piazza della Repubblica, 2

**Roma**  
Via di Porta Pinciana, 6

**Milano**  
Via Morigi, 13

Tel.: 081/2470130 – 06/42013898 – 02/50043166

email: [info@fiorentinoassociati.it](mailto:info@fiorentinoassociati.it)

website: [www.fiorentinoassociati.it](http://www.fiorentinoassociati.it)

*Il presente lavoro ha il solo scopo di fornire informazioni di carattere generale. Di conseguenza, non costituisce un parere tecnico né può in alcun modo considerarsi come sostitutivo di una consulenza specifica.*